



COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
Provincia di Forlì-Cesena

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI
APPARTAMENTI SITI IN VIA
A.COSTA N.43/A-CUSERCOLI A FAVORE DI GIOVANI
NUCLEI FAMILIARI**

Approvato con delibera C.C. n..... del

Art. 1
Riserva degli appartamenti

1. L'assegnazione degli appartamenti ubicati in via A.Costa, n.43/A - Cusercoli è disciplinata dal presente regolamento, a seguito dell'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina regionale dell'edilizia residenziale pubblica.
2. Gli alloggi assoggettati al presente regolamento sono i seguenti:
 - interno 6 superficie utile abitabile di mq. 68,36 dell'alloggio, composto da cucina soggiorno, 2 camere letto disimpegno, 2 bagni, oltre a terrazzo, balcone e garage;
 - interno 8, superficie utile abitabile di mq. 67,96 dell'alloggio costituito da cucina soggiorno, 2 camere letto, disimpegno, bagno, oltre a terrazzo, balcone e garage.
3. I due appartamenti sono riservati a giovani nuclei familiari, nel rispetto del numero di componenti, come da standard abitativi di cui al successivo articolo 4.

Art. 2
Requisiti per l'assegnazione

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione sono i seguenti:
 - a) nuclei familiari composti da coppia sposata, unita civilmente, convivente anagraficamente o nuclei familiari composti da un genitore con figli (nucleo monogenitoriale), ai quali dovrà appartenere almeno un componente di età inferiore a 40 anni (non compiuti e ad esclusione dei figli);
 - b) cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente;
 - c) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito del territorio regionale da almeno tre anni ed almeno uno dei successivi requisiti: residenza anagrafica nel comune di Civitella di Romagna, ovvero impegno ad avere la residenza entro 6 mesi dalla data del provvedimento di assegnazione dell'appartamento, o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune. Per attività lavorativa principale si intende l'attività predominante alla quale vengono dedicati almeno due terzi del tempo di lavoro complessivo in impresa avente sede legale o unità produttiva stabilmente ubicata nel territorio del comune;
 - d) non titolarità, complessivamente di una quota superiore al 50%, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi del D.M. 5 luglio 1975, ubicato nel territorio nazionale. Non preclude l'assegnazione dell'alloggio: - la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio; - la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%; - il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.; - il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza di cui alla L. n. 76/2016 o della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti;
 - e) i componenti del nucleo avente diritto non devono avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggi realizzati con contributi pubblici cui è seguito il riscatto o l'acquisto a prezzo agevolato e precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
 - f) non aver ceduto in tutto o in parte -fuori dei casi previsti dalla legge- l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
 - g) non aver occupato abusivamente un alloggio di E.R.P. o altro alloggio pubblico;
 - h) il nucleo familiare deve possedere un ISEE, come definito ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni e DPCM 05/12/2013, n. 159, di valore non superiore a € 35.000,00;
 - i) composizione del nucleo richiedente conforme agli standard abitativi come riportati all'art. 4 del presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento, per “nucleo familiare richiedente” s’intende il nucleo formato dal soggetto richiedente e da coloro che, essendo parte del “nucleo avente diritto”, sono inseriti nella domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione.
3. Per nucleo avente diritto si intende la famiglia costituita dai coniugi, dai civilmente uniti, dai conviventi di fatto (L. 76/2016) e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado. Le altre ipotesi di stabile convivenza, di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità, finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve, ai fini dell’inclusione economica e normativa nel nucleo, essere stata instaurata almeno un anno prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
I minori in affidamento all’interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali. Ai soli fini del calcolo del reddito ISE ed ISEE del soggetto richiedente, per nucleo familiare si intende quello definito dall’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e succ. mod.
4. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare, al momento della presentazione della domanda (ad eccezione della residenza) e debbono permanere al momento dell’assegnazione e successivamente nel corso della locazione, fatta eccezione per l’età, la composizione del nucleo e la situazione reddituale, per la quale si rimanda al limite per la permanenza di cui al successivo art. 15, comma 7.

Art. 3

Criteria generali di determinazione dei punteggi

1. Il punteggio complessivo per la formazione della graduatoria è stabilito in 100 (cento) punti, suddivisi in quattro categorie, per ognuna delle quali è previsto un tetto massimo:

A-condizioni soggettive	punti 35;
B-condizioni di disagio sociale	punti 20;
C-condizioni oggettive	punti 25;
D-condizioni economiche	punti 20.

Art. 4

Punteggi di selezione della domanda

1. Sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente nel modulo di domanda sono attribuiti i seguenti punteggi:

A - CONDIZIONI SOGGETTIVE (massimo punti 35 su 100)

A-1 Nucleo con minori

Per ogni figlio a carico punti 6

A-2 Presenza nel nucleo richiedente di persone con invalidità

- invalidità totale o non autosufficienza 100% (come definita dalla L.R. 5/1994) punti 4
- invalidità pari o superiore al 67% ed inferiore al 100% punti 2
- invalidità pari o superiore al 50% ed inferiore al 67% punti 1
- minore con riconoscimento invalidità punti 8

Il punteggio è attribuito per ogni persona invalida o disabile, la cui condizione sia riconosciuta dalla competente commissione Ausl.

A-3 Giovane coppia

Si considera giovane coppia quella in cui la somma dell’età dei due componenti non superi i 70 anni e l’età di uno di essi non superi i 40 anni, sposata o unita civilmente o convivente di fatto (ex L. 76/2016) da meno di 5 anni punti 10

A-4 Nucleo monogenitoriale

Nucleo formato da adulto solo con minore a carico convivente	punti 12
Nucleo formato da adulto solo con figlio maggiorenne a carico convivente	punti 8

B - CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE (massimo punti 20 su 100)

B-1 Nucleo incluso dai servizi sociali in progetti di assistenza e recupero a fronte di gravi conflitti familiari e/o violenze in famiglia (comprovate da presentazione di formale denuncia-querela, con pronunciamento della magistratura)	punti 15
B-2 Nucleo con componente affetto da gravi patologie comportanti l'assistenza domiciliare	punti 5

Le situazioni specificate ai punti B-1 e B-2 devono essere attestate da apposite relazioni dei servizi sociali.

C - CONDIZIONI OGGETTIVE (massimo punti 25 su 100)

Provvedimento esecutivo di sfratto o ordinanza comunale di sgombero che determini il rilascio coattivo dell'alloggio:	
C-1 entro 12 mesi	punti 18
C-2 oltre 12 mesi	punti 9
C-3 Sistemazione precaria accertata dall'autorità competente o procurata dall'amministrazione comunale determinatasi a seguito di sfratto esecutivo o eseguito	punti 18
C-4 sentenza o provvedimento giudiziale (comprese le sentenze di fallimento ed i conseguenti decreti di trasferimento della proprietà) muniti di formula esecutiva, comportanti l'obbligo di rilascio dell'alloggio	punti 7
C-5 allontanamento dall'alloggio messo a disposizione nell'ambito delle prestazioni connesse a contratti di lavoro, a seguito di interruzione non volontaria del rapporto di lavoro o per motivi oggettivi, a condizione che detto rapporto abbia avuto durata superiore a due anni	punti 5
C-6 Sistemazione provvisoria procurata (da oltre 12 mesi) dall'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite Agenzie o altri soggetti da essa individuati	punti 10
C-7 perdita dell'alloggio per separazione legale (giudiziale o consensuale omologata dal giudice) purché dalla sentenza risulti l'obbligo di rilasciare l'alloggio	punti 7

I provvedimenti esecutivi di sfratto non devono essere stati intimati per inadempienze contrattuali, con l'accezione dei casi per i quali l'amministrazione comunale, tramite il servizio sociale, attesti che si tratta di soggetti in carico ai servizi sociali e in situazione di grave difficoltà economica, determinati da rilevanti problematiche riferite a uno o più componenti del nucleo richiedente.

C-8 alloggio anti-igienico	punti 5
----------------------------	---------

L'anti-igienicità deve essere provata da certificato della competente Ausl che ne attesti la non risanabilità con interventi di manutenzione ordinaria.

I punteggi di cui alle lettere C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7 e C-8 non sono cumulabili tra loro.

C-9 ambienti impropriamente adibiti ad uso abitativo	punti 5
--	---------

Si fa riferimento ad ambienti privi della destinazione d'uso a civile abitazione.
Il punteggio è attribuibile se il richiedente risiede in tali ambienti da almeno un anno.

C-10 sovraffollamento	
1 persona oltre gli standard	punti 1
2 persone oltre gli standard	punti 2
3 persone oltre gli standard	punti 3

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui sopra si fa riferimento agli standard abitativi così come di seguito individuati:

- gli alloggi di 1 vano sono idonei a nuclei formati da una persona, da una coppia di coniugi o conviventi more uxorio, o uniti civilmente, o da un adulto con un minore di età compresa fra 0 e 11 anni;
- gli alloggi di 2 vani sono idonei a nuclei formati da due persone non costituenti coppia, da tre o quattro persone, o per nuclei formati da un adulto con un minore;
- gli alloggi di 3 vani sono idonei a nuclei formati da cinque o sei persone, purché abbiano una superficie utile di almeno 70 mq;
- gli alloggi di 4 vani sono idonei a nuclei formati da sette persone, purché abbiano una superficie utile di almeno 80 mq.;

Per vano si intende un locale di superficie utile superiore a 9 mq, con esclusione dei servizi, delle pertinenze e delle cucine. Nel caso in cui l'alloggio sia privo di una cucina abitabile di almeno 9 mq, uno dei vani viene considerato come cucina.

Il punteggio è attribuibile qualora il sovraffollamento persista almeno da un anno.

D - CONDIZIONI ECONOMICHE (massimo punti 20 su 100)

D-1 reddito ISEE

(da attribuire per fasce di reddito ISEE)

inferiore a 4.000,00 euro	punti 10
da 4.000,00 a 7.999,00 euro	punti 8
da 8.000,00 a 11.999,00 euro	punti 6
da 12.000,00 a 14.999,00 euro	punti 4
da 15.000,00 euro a 18.000,00	punti 2
oltre 18.000,00	punti 0

D-2 incidenza del canone sul reddito ISE

pari o oltre il 55%	punti 10
dal 45% al 54,9%	punti 8
dal 35% al 44,9%	punti 6
dal 25% al 34,9%	punti 4
dal 15% al 24,9%	punti 2

Il canone considerato è quello dell'anno in corso; l'ISEE è quella in corso di validità.

Qualora sia riconosciuto il punteggio relativo allo sfratto per inadempienza contrattuale, in seguito alla dichiarazione dei Servizi sociali del Comune, il punteggio per incidenza canone reddito eventualmente attribuito verrà rapportato, al momento del controllo preliminare all'assegnazione, all'ammontare del canone effettivamente corrisposto nell'ultimo anno. In ogni caso, ai fini del calcolo del punteggio dell'incidenza canone/reddito il richiedente dovrà presentare copia del contratto registrato e documentazione attestante il pagamento del canone dei 12 mesi precedenti alla verifica dei requisiti.

2. Fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande è possibile integrare le domande facendo valere le condizioni sopravvenute.

Art. 5

Prevalenza nella graduatoria

1. L'inserimento in graduatoria delle domande di richiedenti a cui sono stati attribuiti i medesimi punteggi avviene utilizzando i sottoelencati criteri di prevalenza:
 - 1) Minore età, intesa come la media degli anni nei nuclei formati da coppie e l'età dell'unico genitore in caso di nucleo monogenitoriale;
 - 2) grado di invalidità, dando la prevalenza al maggiore;
 - 3) situazione economica con reddito ISEE inferiore.
2. Qualora la parità persista, si provvede al sorteggio.

Art. 6
Pubblicità del bando

1. All'assegnazione degli appartamenti si provvede mediante pubblico concorso indetto dal comune, di norma con periodicità triennale, o maggiore in caso di assenza di alloggi da assegnare.
2. Fino all'approvazione della graduatoria relativa al nuovo bando, gli appartamenti vengono assegnati sulla base della graduatoria vigente.
3. Il bando deve essere pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del comune, oltre che inserito nel sito web del comune. Contemporaneamente viene assicurata al bando la massima diffusione con tutti i mezzi ritenuti idonei.

Art. 7
Contenuto del bando

1. Il bando di concorso deve contenere:
 - a) l'indicazione dei requisiti per conseguire l'assegnazione degli appartamenti e le condizioni che danno origine ai punteggi, ai sensi di quanto stabilito dal presente regolamento;
 - b) la normativa sui canoni di locazione applicata agli alloggi;
 - c) il termine non inferiore a 30 e non superiore a 45 giorni per la presentazione delle domande;
 - d) le modalità di presentazione delle domande.

Art. 8
Contenuto della domanda

1. La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal comune e da presentarsi nei termini fissati dal bando, deve indicare:
 - a) la cittadinanza, nonché la residenza del concorrente e/o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
 - b) la composizione del nucleo familiare richiedente, corredata dai dati anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;
 - c) la situazione reddituale del nucleo familiare, intesa come ISEE determinato ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni e DPCM 05/12/2013, n. 159;
 - d) le condizioni utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
 - e) il luogo in cui dovranno essere recapitate al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.
2. Il concorrente deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, la sussistenza (alla data della presentazione della domanda) a suo favore dei requisiti di cui art.2 del presente regolamento. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000, il comune accerta i fatti, gli stati e le qualità del concorrente, provvedendo d'ufficio, con diretta certificazione o con acquisizione di documenti presso altra pubblica amministrazione.

Art. 9
Raccolta delle domande. Formazione e pubblicazione della graduatoria

1. Le domande di assegnazione degli appartamenti, in bollo, devono essere presentate a mano al servizio protocollo del comune, entro il termine inderogabile indicato nel bando. Le domande possono essere spedite tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata inviata entro il termine di scadenza del bando; in quest'ultimo caso fa fede la data del timbro postale. Ogni domanda inoltrata senza l'osservanza delle modalità stabilite dal bando è irricevibile. Del pari sono escluse le domande non indicanti la situazione reddituale del nucleo familiare, non compilate negli appositi stampati o non sottoscritte.
2. La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza di tutte le norme stabilite dal bando.
3. Il comune, sulla base delle situazioni dichiarate in domanda, provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi e procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo

l'ordine dei punteggi provvisoriamente attribuiti. Nella stessa graduatoria provvisoria, in calce alla medesima, sono elencate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.

4. E' facoltà del comune e della commissione di cui al successivo art. 10, sia in sede di istruttoria delle domande, sia in occasione della formulazione della graduatoria, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità richieste, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata dal concorrente.
5. E' altresì facoltà dei medesimi organi disporre d'ufficio accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'amministrazione finanziaria, atti ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti prescritti dal bando.
6. La graduatoria provvisoria, come sopra formata, approvata dal responsabile del servizio, è pubblicata in forma anonima all'albo del comune (e inserita nel sito web del comune stesso) per 30 (trenta) giorni consecutivi e diviene definitiva al trentesimo giorno dalla pubblicazione.
7. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo, gli interessati possono presentare al protocollo dell'ente motivato ricorso in opposizione alla commissione di cui al successivo art. 10.
8. Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il responsabile del servizio trasmette al presidente della commissione di cui al successivo art. 10 la graduatoria unitamente ai ricorsi presentati in tempo utile.
9. Su convocazione del presidente, nei successivi 15 (quindici) giorni, la commissione si riunisce e, entro i 15 (quindici) giorni successivi, esamina le domande, la documentazione e i ricorsi presentati, redige la graduatoria definitiva.
10. Nel caso in cui non siano pervenuti ricorsi, il responsabile del servizio provvede ad approvare con proprio atto la graduatoria definitiva, confermando la graduatoria provvisoria pubblicata.
11. La graduatoria definitiva è pubblicata all'albo pretorio del comune in forma anonima (ed inserita nel sito web del comune stesso) per 30 (trenta) giorni consecutivi, e costituisce provvedimento definitivo a far tempo dalla data di pubblicazione all'albo.
12. La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra graduatoria più aggiornata.
13. Di norma, la graduatoria ha durata triennale.

Art. 10

Commissione assegnazione alloggi

1. E' istituita presso il comune una commissione, composta da:

- segretario comunale - presidente;
- responsabile del settore amministrativo;
- responsabile del settore tecnico o suo delegato.

Le funzioni verbalizzanti vengono svolte da un dipendente del settore amministrativo, designato dal segretario comunale.

2. La commissione decide a maggioranza dei votanti.

Art. 11

Compiti della commissione

1. La commissione decide sui ricorsi presentati nei confronti della graduatoria e redige la graduatoria definitiva, dopo aver deciso sui ricorsi. Il responsabile del settore amministrativo approva la graduatoria con proprio atto. La commissione decide, inoltre, sui ricorsi presentati in occasione della verifica dei requisiti prima dell'assegnazione, di cui al successivo art. 12.

Art. 12

Accertamento dei requisiti prima dell'assegnazione

1. Il responsabile del servizio, in sede di assegnazione degli appartamenti, provvede a verificare nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile in graduatoria definitiva, l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio, previa acquisizione, tramite gli uffici comunali e delle altre pubbliche amministrazioni, della documentazione necessaria.

2. Qualora venga accertata la non sussistenza dei requisiti o la loro perdita, nonché la mancanza delle condizioni oggettive e soggettive o il mutamento delle condizioni oggettive, il responsabile del servizio provvede a dare comunicazione di ciò all'interessato, il quale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare ricorso in opposizione alla commissione di cui all'art. 10.
3. Il ricorso viene esaminato dalla commissione. In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria seguente a quella dell'ultimo nominativo con pari punteggio.
4. Il comune espleta in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate nella domanda.

Art. 13

Canone di locazione

1. Il canone di locazione degli alloggi è calcolato con i criteri dei contratti concordati agevolati stabiliti dagli accordi territoriali, sottoscritti in attuazione dell'art. 2, comma 3 della legge 431/1998, prendendo come importo €/mq/mese la media del minimo e del massimo previsti dall'accordo, per la fascia di appartenenza individuata applicando i criteri stabiliti dagli accordi vigenti.

Art. 14

Scelta e consegna degli appartamenti

1. Il comune informa dell'assegnazione gli aventi diritto con lettera raccomandata, nella quale è indicato il giorno e l'ufficio dove l'interessato o persona da questi delegata deve presentarsi per l'accettazione dell'appartamento assegnatogli. Qualora l'interessato non possa presentarsi nei giorni indicati, per motivi ritenuti giustificati dal comune, la scelta dell'appartamento dovrà essere effettuata comunque entro 10 (dieci) giorni da quello in precedenza indicato dal comune.
2. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria definitiva possono rinunciare agli appartamenti ad essi proposti, adducendo gravi e documentati motivi che vengono comunque valutati dal comune. In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal comune, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione degli appartamenti che si renderanno successivamente disponibili.
3. In caso di mancata presentazione del richiedente o di non accettazione dell'appartamento assegnatogli, il comune esclude il richiedente dalla graduatoria.
4. Il responsabile del settore amministrativo, sulla base del provvedimento di assegnazione, provvede alla convocazione degli assegnatari per la stipulazione del contratto, e per la successiva consegna dell'alloggio. L'assegnatario che, previa diffida del responsabile del settore amministrativo, non sottoscrive il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'appartamento, entro i termini indicati nella comunicazione, è dichiarato decaduto dall'assegnazione, con conseguente esclusione dalla graduatoria.
5. L'appartamento deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna delle chiavi, salvo proroga concessa dal responsabile del settore amministrativo a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione e la definitiva decadenza dalla graduatoria.

Art. 15

Decadenza dall'assegnazione

1. Per le cause di decadenza si fa riferimento all'art. 30 della Legge Regione Emilia Romagna n. 24/2001 e s.m.i..
2. Qualora alla data di attivazione del procedimento di accertamento dei requisiti l'assegnatario o un componente del nucleo familiare risulti essere incorso in una delle cause di decadenza di cui all'art. 30 della L.R. 24/2001, il comune provvede ad emanare il conseguente provvedimento di decadenza dall'assegnazione, decorso il termine di trenta giorni per l'eventuale presentazione di deduzioni scritte e di documenti da parte dell'assegnatario.
3. Il provvedimento di decadenza comporta gli effetti e le conseguenze di cui all'art. 30 della L.R. 24/2001.
4. Fermo restando i casi disciplinati dall'art. 30 della L. R. 24/2001, l'emissione del provvedimento di decadenza può essere sospesa nel caso in cui il nucleo assegnatario versi in

una grave situazione socio-sanitaria comprovata da certificazione medica e relazione dell'Assistente Sociale. Nel caso di perdita dei requisiti per titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile, l'emissione del decreto di decadenza può venire sospesa qualora si tratti di un immobile diverso da una abitazione, che sia la sede dell'attività lavorativa di uno dei componenti del nucleo assegnatario. Analogamente può essere sospesa qualora si tratti di immobile ad uso abitazione nel quale il nucleo assegnatario non possa trasferirsi in quanto dichiarato inabitabile dal competente ufficio comunale o che non consenta l'accesso o l'agibilità interna ad uno o più componenti del nucleo familiare che siano affetti da disabilità con problemi di deambulazione ovvero abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 67%.

5. L'emissione del provvedimento di decadenza può venire sospesa anche nel caso in cui l'alloggio non risulti disponibile per l'utilizzo in quanto specifici diritti reali sono attribuiti ad altri soggetti, in virtù di un atto di data anteriore alla pubblicazione del bando. Il termine massimo per la sospensione dell'emissione della dichiarazione di decadenza, così come previsto dal comma 5 dell'art. 30 della L.R. 24/2001 è di mesi dodici.
6. Alla scadenza del periodo fissato dovrà essere effettuata una verifica in merito al rientro del nucleo assegnatario nei parametri stabiliti dal presente regolamento. Qualora si accerti che il nucleo assegnatario è rientrato in possesso dei requisiti richiesti, la procedura verrà revocata.
7. Per quanto riguarda il requisito dei limiti di reddito (ISEE) di cui all'art. 2, comma 1, lett. h) è stabilito il limite per la permanenza negli alloggi, pari a € 49.000,00.
8. Sia il limite per l'accesso che quello per la permanenza possono essere rivalutati sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati comunemente utilizzato per l'adeguamento periodico dei valori monetari, con determina del responsabile del servizio.
9. L'acquisizione della titolarità di un diritto reale di godimento sul 100% di un alloggio con riferimento al nucleo che andrà a trasferirsi in tale immobile, da parte di un componente del nucleo familiare, diverso dall'assegnatario e dal coniuge, non comporta la decadenza, a condizione che l'alloggio sia finalizzato all'abitazione dell'acquirente e che il diritto reale di acquisizione sia tale che gli permetta di occuparlo entro un anno, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute dall'Amministrazione Comunale.
10. A decorrere dalla data di emanazione dei provvedimenti con i quali si disponga la decadenza, l'annullamento dell'assegnazione o l'adozione del decreto di rilascio dell'alloggio occupato abusivamente o senza titolo, è dovuto, fino alla riconsegna dell'alloggio medesimo, il pagamento di un corrispettivo determinato in non meno di 600,00 Euro mensili, oltre alla rivalutazione annuale dei canoni sulla base degli indici Istat.

Art. 16 **Disposizioni finali**

1. Agli alloggi di cui al presente regolamento si applicano per quanto compatibili, i seguenti regolamenti previsti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con la precisazione che laddove si parla di "Azienda Casa" debba intendersi "Comune di Civitella di Romagna":
 - Regolamento delle modalità d'uso degli alloggi, approvato con delibera C.C n. 100/2002;
 - Regolamento per la ripartizione delle spese di manutenzione e degli oneri accessori fra ente proprietario e assegnatari approvato con delibera C.C. n. 101/2002;
 - Regolamento per l'ospitalità e l'ampliamento del nucleo familiare approvato con delibera C.C. n. 103/2002.
2. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per l'assegnazione di appartamenti per giovani coppie siti in via A. Costa 43/A Cusercoli" approvato con delibera consiliare n. 40 del 29/04/2004.

INDICE

- Art. 1 Riserva degli appartamenti
- Art. 2 Requisiti per l'assegnazione
- Art. 3 Criteri generali di determinazione del punteggio
- Art. 4 Punteggi di selezione della domanda
- Art. 5 Prevalenza nella graduatoria
- Art. 6 Pubblicità del bando
- Art. 7 Contenuto del bando
- Art. 8 Contenuto della domanda
- Art. 9 Raccolta domande. Formazione e pubblicazione della graduatoria
- Art. 10 Commissione assegnazione alloggi
- Art. 11 Compiti della commissione
- Art. 12 Accertamento dei requisiti prima dell'assegnazione
- Art. 13 Canone di locazione
- Art. 14 Scelta e consegna degli appartamenti
- Art. 15 Decadenza dall'assegnazione
- Art. 16 Disposizioni finali